



Municipio
Piazza Col C. Bernasconi 1
6830 Chiasso

Tel. +41 (58) 122 48 20
Fax +41 (58) 122 48 49
municipio@chiasso.ch

ORDINANZA MUNICIPALE SUL SERVIZIO TAXI

I. NORME INTRODUTTIVE

Art. 1 - Basi legali

Basi legali della presente ordinanza sono l'art. 107 cpv. 2 lett. c), d), e) LOC (Legge organica comunale) e l'art. 192 LOC; l'art. 5 cpv. 1 cifra 3 LACS (Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante).

Art. 2 - Servizio taxi

Sul territorio giurisdizionale del Comune di Chiasso è autorizzato un servizio di trasporto passeggeri con automobili a tassometro (detto in seguito taxi).

La presente ordinanza ne disciplina lo svolgimento. Il Municipio può stipulare convenzioni con i Municipi vicini per il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni d'esercizio.

Art. 3 - Definizione

E' considerato quale taxi, ai sensi della presente ordinanza, ogni autoveicolo leggero di nove posti al massimo, con autista, a disposizione del pubblico per il trasporto di persone contro remunerazione e non sottomesso alla legislazione vigente per gli autotrasporti pubblici.

Detto servizio non può violare le concessioni comunali per gli autotrasporti pubblici.

II. AUTORIZZAZIONI

Art. 4 - Obbligo dell'autorizzazione

L'esercizio del servizio taxi nel territorio del Comune è subordinato ad autorizzazione rilasciata dal Municipio.

Art. 5 - Tipi di autorizzazione

Sono rilasciati due tipi di autorizzazione:

1. l'autorizzazione di tipo A, che dà diritto al beneficiario a sostare sull'area pubblica appositamente designata a tale scopo;
2. l'autorizzazione di tipo B, che non dà diritto a sostare su area pubblica con la sola eccezione dei posteggi non limitati nel tempo ed esclusi quelli a pagamento.

Art. 6 - Concorso

1. Le autorizzazioni sono personali e non trasferibili a terzi.
2. Il numero delle autorizzazioni è limitato e fissato dal Municipio.

Art. 7 - Requisiti d'ordine generale

L'ottenimento di un'autorizzazione è subordinato alle seguenti condizioni personali di ordine generale:

- a) esercizio dei diritti civili;
- b) attitudine all'esercizio della professione;
- c) buona reputazione;
- d) licenza di condurre di categoria B121.

Art. 8 - Requisiti d'ordine particolare

1. Per ottenere l'autorizzazione di tipo A occorrono inoltre le seguenti condizioni personali:
 - la cittadinanza svizzera, o per stranieri il permesso C, e il domicilio nel Distretto del Mendrisiotto.
2. Per ottenere l'autorizzazione di tipo B occorre inoltre il permesso di dimora B nel Distretto del Mendrisiotto.

Art. 9 - Persone giuridiche

Le autorizzazioni di tipo B possono essere rilasciate anche a persone giuridiche alle seguenti condizioni:

- a) solvibilità;
- b) sede della società o di una succursale nel Comune di Chiasso.

Art. 10 - Autisti indipendenti

Colui che intende condurre professionalmente un taxi di un beneficiario di un'autorizzazione di tipo B deve possedere i requisiti richiesti per l'ottenimento della relativa autorizzazione.



Art. 11 - Durata

1. Le autorizzazioni (tipo A e B) hanno la durata di un anno.
Esse si rinnovano tacitamente per un altro anno e così di seguito se non vengono disdette dal Municipio o dal beneficiario con un preavviso di tre mesi prima della scadenza.
2. L'autorizzazione di qualsiasi tipo decade comunque quando non si verificano più le condizioni che ne hanno determinato il rilascio.
3. L'autorizzazione di tipo A decade inoltre automaticamente al termine dell'anno civile in cui il beneficiario ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età.
4. L'autorizzazione di tipo B decade automaticamente al termine dell'anno civile in cui il beneficiario ha compiuto il settantesimo anno di età.
5. Il Municipio, in casi eccezionali e per giustificati motivi, può sospendere temporaneamente un'autorizzazione.

III. AUTOVETTURE ADIBITE AL SERVIZIO TAXI

Art. 12 - Autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio taxi devono essere in buono stato, sia esternamente, sia internamente ed avere almeno quattro porte.
2. Ai beneficiari di autorizzazioni di tipo A sono consigliate vetture di colore sobrio.
3. La pubblicità in favore di terzi sull'esterno dei veicoli è ammessa nei limiti dell'art. 69 cpv. 1 OETV. All'interno dei veicoli la pubblicità è pure ammessa, purché effettuata in forma discreta.

Art. 13 - Odocronografo

1. I taxi devono essere equipaggiati con un odocronografo a registrazione su disco giornaliero o blocchetto settimanale.
2. E' applicabile inoltre l'art. 100 OETV.

Art. 14 - Tassametro

1. I taxi devono essere provvisti di un tassametro di tipo meccanico o elettronico.
2. Il tassametro deve avere i seguenti requisiti:
 - a) possibilità di inserimento automatico per la presa a carico;
 - b) quattro posizioni per l'inserimento delle tariffe;
 - c) funzionamento automatico per la posizione d'attesa;
 - d) inserimento manuale del supplemento per i bagagli.
3. Il tassametro deve essere sistemato in modo ben visibile per l'utente, sia dall'interno, sia dall'esterno, di giorno come di notte.
4. Il tassametro deve essere montato e piombato da un'officina autorizzata.

5. Il tassametro deve essere inserito solo al momento in cui il conducente ottiene l'incarico dal cliente, oppure per viaggi su appuntamento, a partire dall'orario concordato.
6. All'arrivo il tassametro deve essere immediatamente arrestato e l'importo deve essere annullato solo dopo l'avvenuto pagamento. L'importo risultante deve sempre essere ben visibile in ogni condizione.
7. In caso di difetti o guasti al tassametro il viaggio deve essere interrotto. Esso può essere proseguito esclusivamente con l'accordo del cliente. Fino all'eliminazione del guasto l'autoveicolo non può essere posto in servizio.

Art. 15 - Insegne

1. I veicoli devono essere equipaggiati con un'insegna non abbagliante di colore arancione, conformemente all'art. 67 cpv. 2 OETV, con piccole luci rosse e verdi per il controllo dell'inserimento delle tariffe.
2. L'insegna dovrà essere accesa quando il veicolo è a disposizione degli utenti, spenta nel caso contrario e tolta del tutto se il veicolo è fuori servizio.
3. L'accensione della piccola luce verde dovrà corrispondere all'inserimento della tariffa 1 (andata e ritorno), della luce rossa all'inserimento della tariffa 2 (solo andata), di entrambe le luci all'inserimento della tariffa 3 (notte e festivi); all'inserimento di un'eventuale tariffa 4 entrambe le luci dovranno essere spente.

Art. 16 - Segni distintivi

1. I taxi saranno muniti di due autocollanti e/o placche magnetiche distintive numerate, applicate sulle fiancate del veicolo.
2. Le dimensioni, la forma e il colore, che varierà a seconda del tipo di autorizzazione, come pure il tenore e le dimensioni della scritta, saranno stabiliti dalla Polizia comunale.
3. La consegna e la restituzione degli autocollanti e/o delle placche magnetiche sarà effettuata dalla Polizia comunale al momento del rilascio dell'autorizzazione, dietro ricevuta. Le placche magnetiche dovranno essere riconsegnate al momento della cessazione dell'attività. In caso di perdita o incuria dovranno essere sostituite a spese del beneficiario dell'autorizzazione.

Art. 17 - Controllo

1. La Polizia comunale procederà annualmente al controllo di tutti i veicoli.

2. Verranno particolarmente controllati:
 - a) il decoro del veicolo;
 - b) l'esposizione delle tariffe;
 - c) il funzionamento dell'insegna luminosa e delle luci segnatariffe;
 - d) il funzionamento del tassametro, con prova su percorso di tre chilometri;
 - e) i mezzi di verifica dettati dagli artt. 14 e segg. ORL 2 (Ordinanza cantonale riposo e lavoro);
 - f) il libretto delle ricevute.
3. Alla Polizia comunale è data pure facoltà di procedere a controlli occasionali.

IV. CONDUCENTI

Art. 18 - Tenuta e comportamento

1. I conducenti devono osservare una tenuta corretta, nonché essere cortesi ed educati con i clienti, con i colleghi e con gli altri utenti della strada.
2. Ai conducenti durante il servizio è vietato fumare nel veicolo e farsi accompagnare da terze persone o animali.
3. Ai conducenti è pure vietato offrire i propri servizi a voce o con altri segni, o circolare ad una velocità inadeguata.

Art. 19 - Obbligo di prestare servizio

1. I conducenti non possono rifiutarsi di prestare servizio a chiunque ne faccia richiesta, salvo per motivi oggettivamente fondati.
Essi devono inoltre conformarsi alle richieste degli agenti di polizia in servizio.
2. Salvo indicazione contraria del cliente, essi percorrono sempre il tragitto più breve per arrivare a destinazione.

Art. 20 - Durata del lavoro

I conducenti di taxi devono attenersi alle disposizioni contenute nella ORL 2.

V. AREA PUBBLICA - UTILIZZAZIONE

Art. 21 - Sosta su area pubblica

1. I beneficiari di un'autorizzazione di tipo A devono sostare su area pubblica, utilizzando gli stalli appositamente demarcati.
2. I beneficiari di un'autorizzazione di tipo B non possono sostare su area pubblica se non nei limiti fissati dall' art. 5 cifra 2 della presente ordinanza.

Art. 22 - Eccezioni

1. Non sono considerate soste ai sensi della presente ordinanza:
 - a) lo stazionare, allorché il conducente attende un cliente determinato che ha chiamato un taxi o un cliente che è sceso temporaneamente dal veicolo;
 - b) il far salire un cliente all'istante in cui ne scende un altro;
 - c) il fermarsi, riservato l'art. 18 cpv. 3 della presente ordinanza, allorché un cliente chiede di farsi trasportare.
2. Tutte le operazioni elencate al cpv. 1 devono essere compiute senza intralciare in alcun modo la circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 23 - Divieti

Ai conducenti è vietato effettuare giri inutili allo scopo di procacciarsi dei clienti.

Art. 24 - Veicoli fuori servizio

Ai veicoli fuori servizio è consentito sostare su area pubblica, rispettando le condizioni di cui all'art. 15 cpv. 3 della presente ordinanza.

Art. 25 - Allineamento

1. I conducenti si allineano nella direzione fissata e nell'ordine di arrivo negli stalli designati a tale scopo.
2. I conducenti rimangono in prossimità del veicolo.
3. In caso di richiesta di una corsa, questa deve essere effettuata dal primo in fila e così di seguito.

Art. 26 - Lavori

Il lavaggio e i lavori di riparazione dei veicoli sono vietati su area pubblica.

VI. TURNI DI SERVIZIO**Art. 27 - Stalli**

Gli stalli da adibire a autorizzazione di tipo A sono i seguenti:

- Via G. Motta stazione FFS 4 stalli

Art. 28 - Presenza minima

I beneficiari di un'autorizzazione di tipo A devono garantire globalmente le seguenti presenze minime:

06.00 / 23.00	2 veicoli
23.00 / 01.00	1 veicolo
01.00 / 06.00	turno di picchetto a domicilio

Art. 29 - Tabella di servizio

1. I beneficiari di un'autorizzazione di tipo A devono presentare mensilmente alla Polizia comunale una tabella indicante i nominativi dei conducenti previsti ai turni suindicati, supplenti compresi.
2. In caso di disaccordo o di mancata presentazione, la tabella è allestita d'ufficio dalla Polizia comunale.
3. Colui che per motivi giustificati non potesse assolvere il proprio turno di servizio deve farsi sostituire da un collega, avvertendo nel contempo la Polizia comunale.

VII. TARIFFE**Art. 30 - Uniformità**

Le tariffe sono fissate dal Municipio dopo aver sentito il parere dei tassisti.

Art. 31 - Esposizioni

Le tariffe applicate vengono esposte all'interno del veicolo, in luogo ben visibile dagli utenti.

Restano riservate le disposizioni federali sull'esposizione dei prezzi.

La tabella con le tariffe è fornita dalla Polizia comunale.

Art. 32 - Corse a prezzo concordato

Le corse a prezzo concordato, generalmente di lunga percorrenza, possono essere autorizzate solo se il prezzo stabilito è uguale o inferiore a quello risultante dall'inserimento del tassametro.

Su richiesta del cliente, questo deve essere inserito per il confronto del prezzo.

Art. 33 - Ricevuta

Su richiesta dell'utente, il conducente rilascia una ricevuta, che attesta:

- a) la tratta percorsa;
- b) i chilometri percorsi;
- c) il tempo impiegato;
- d) la tariffa applicata e il bagaglio trasportato;
- e) l'importo pagato;
- f) la data;
- g) il numero dell'autorizzazione;
- h) la firma del tassista.



Art. 34 - Trasporti multipli

Trasporti di più clienti senza relazione fra loro sono consentiti solo con l'accordo del primo di essi; la relativa tariffa deve essere concordata prima dell'inizio della corsa per ogni singolo cliente, ma la somma non deve superare il prezzo reale.

L'art. 32 della presente ordinanza è applicabile per analogia.

Art. 35 - Mance

Le mance sono facoltative.

VIII. TASSE ED EMOLUMENTI**Art. 36 - Tasse di cancelleria**

Le autorizzazioni di tipo A e B sono rilasciate dietro pagamento di una tassa annua di cancelleria fissata dal Municipio in fr. 500.-- per la categoria A e fr. 200.-- per la categoria B.

Art. 37 - Occupazione di area pubblica

Il diritto ad occupare l'area pubblica connesso con l'autorizzazione di tipo A è oggetto di una tassa determinata da apposito regolamento.

Art. 38 - Divieto di frazionamento

Le tasse e gli emolumenti suindicati non potranno essere frazionati e dovranno essere versati per intero anticipatamente, indipendentemente dalla durata dell'autorizzazione.

IX. SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI**Art 39 - Sanzioni**

1. Le infrazioni alle norme della presente ordinanza sono punite dal Municipio, previo svolgimento di un'inchiesta amministrativa, con le seguenti sanzioni:
 - a) l'ammonimento;
 - b) la multa ai sensi degli artt. 145 e segg. LOC;
 - c) la sospensione dell'autorizzazione sino ad un massimo di 3 (tre) mesi;
 - d) la revoca dell'autorizzazione.
2. La multa può essere cumulata con le altre sanzioni.
3. Restano riservate le procedure amministrative e penali in applicazione della Legislazione federale e cantonale sul lavoro e sulla circolazione stradale.

Art. 40 - Norma abrogativa

La presente ordinanza abroga l'Ordinanza municipale sul servizio taxi del 26 luglio 2005, nonché ogni altra disposizione municipale incompatibile o contraria.

Art. 41 - Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1. marzo 2021.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:


Bruno Arrigoni

il Segretario:


Umberto Balzaretto

Publicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dall'11 gennaio al 10 febbraio 2021.

Contro la presente ordinanza municipale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.



Municipio
Piazza Col C. Bernasconi 1
6830 Chiasso

Tel. +41 (58) 122 48 20
Fax +41 (58) 122 48 49
municipio@chiasso.ch

TARIFFE SERVIZIO TAXI

IL MUNICIPIO DI CHIASSO, con riferimento all'Ordinanza municipale sul servizio taxi dell'8 gennaio 2021, ed in particolare all'art. 30, **fissa con effetto al 1. marzo 2021** le seguenti tariffe per il servizio taxi:

Tariffa inizio		fr.	5.10
Tariffa 1	andata e ritorno	fr.	1.90 / km
Tariffa 2	semplice andata	fr.	4.-- / km
Tariffa 3	nottetempo e festivi:		
	- solo andata 22.00/06.00	fr.	4.50 / km
	- andata e ritorno	fr.	2.-- / km
Tariffa attesa		fr.	50.-- / ora

Corse in zona

(servizio locale senza uscire dalla giurisdizione) – solo andata

- feriali e diurni	fr.	15.-- / corsa
- festivi e notturni	fr.	15.-- / corsa

Bagagli

- eccedenti i 10 kg	fr.	1.-- a fr. 5.-- max
- sci, carrozzelle, cicli	fr.	1.-- per collo
- borse, mappe, valigette, ecc.		esenti da tasse

Mancia

non compresa

Tariffa 1	corsa di andata e ritorno con gli stessi clienti anche fuori giurisdizione comunale, impregiudicato il numero dei passeggeri;
Tariffa 2	corse in seguito a chiamata telefonica a partire dal luogo di stazionamento. corse di semplice andata anche fuori giurisdizione, impregiudicato il numero dei passeggeri (ritorno vuoto).
Tariffa 3	per le corse eseguite nottetempo, tra le ore 22.00 e le ore 06.00 e giorni festivi riconosciuti, impregiudicato il numero dei passeggeri (ritorno vuoto).



il Sindaco:


Bruno Arrigoni

PER IL MUNICIPIO,

il Segretario:


Umberto Balzaretto

Publicata all'albo comunale dal 28 gennaio al 26 febbraio 2021.

Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.